

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e famiglia	
Servizio coordinamento politiche per la famiglia	lavoro@certregione.fvg.it famiglia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5012 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

BANDO CITTADINANZA ATTIVA

Progetto Giovani e Partecipazione in FVG - intervento 1

- Art. 1 finalità del bando
- Art. 2 requisiti dei soggetti beneficiari
- Art. 3 obiettivi e contenuti dei progetti
- Art. 4 spese ammissibili
- Art. 5 spese non ammissibili
- Art. 6 modalità e termine di presentazione delle domande
- Art. 7 criteri di valutazione e di priorità
- Art. 8 graduatoria dei progetti e quantificazione del finanziamento regionale
- Art. 9 risorse finanziarie e partecipazione della Regione
- Art. 10 modalità di concessione ed erogazione del contributo
- Art. 11 obblighi di pubblicità
- Art. 12 termine iniziale e finale di realizzazione dei progetti
- Art. 13 eventuali modifiche ai progetti
- Art. 14 rendicontazione del contributo
- Art. 15 rideterminazione del contributo
- Art. 16 revoca del contributo
- Art. 17 trattamento dei dati personali

Allegato A - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti

Allegato B - Modello di domanda per la partecipazione al Bando

Contesto normativo di riferimento

- LR 22 marzo 2012, n. 5 art. 18 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)
- DPR 183/2014 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2 bis a) e 33 della l.r. 22 marzo 2012 n. 5 (legge per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità).
- Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione dell'Intesa Rep. 6/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018, tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale" - anno 2018
- LR 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

art. 1 finalità del bando

1. Attraverso il presente Bando, l'Amministrazione regionale intende promuovere e sviluppare nelle nuove generazioni i valori e le attitudini necessarie per diventare cittadini responsabili, la capacità di lettura critica dei contesti di vita e delle proposte offerte dai mass media e dai social media, la partecipazione attiva ed in prima persona nelle comunità scolastiche e locali, una cultura civica estesa al funzionamento delle istituzioni politiche e sociali e la cultura della cittadinanza europea.

2. Attraverso il presente bando, l'Amministrazione regionale disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 2 bis, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2014, n. 0183/Pres., così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 02 settembre 2015, n. 0181/Pres., di seguito Regolamento, nell'ambito del progetto denominato "Giovani e Partecipazione in FVG", attuato in riferimento all' dell'Accordo annuale sottoscritto in data 7 novembre 2018 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, al fine di definire le modalità di utilizzo della quota del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" assegnata alla Regione stessa per l'anno 2018.

art. 2 requisiti dei soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2012, richiamato dal progetto "Giovani e Partecipazione in FVG", nonché ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, i soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti sono:

a) associazioni giovanili iscritte al Registro Regionale delle Associazioni Giovanili, come previsto all'articolo 11 della l.r. 5/2012;

b) comuni, singoli o associati, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'articolo 24 della l.r. 5/2012.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale e gli altri soggetti sono tenuti a prestare la propria attività gratuitamente e senza fornire beni e servizi mediante corrispettivo.

3. Possono partecipare al partenariato anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 purché anch'essi prestino la propria attività gratuitamente e senza fornire beni e servizi mediante corrispettivo.

4. Il rapporto di partenariato di cui ai commi 2 e 3 è formalizzato mediante una lettera di partenariato come da fac-simile allegato alla domanda di contributo (allegato B al bando).

art. 3 obiettivi e contenuti dei progetti

1. I progetti proposti devono rivolgersi prevalentemente a giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale e devono perseguire i seguenti obiettivi, orientati alla promozione della cittadinanza attiva nell'ambito dell'aggregazione giovanile:

a) sviluppare nei giovani destinatari valori e attitudini necessarie per diventare un cittadino responsabile (imparare a rispettarsi e a rispettare gli altri, ad ascoltare e a risolvere i conflitti pacificamente, a costruire i valori che accolgano una pluralità di punti di vista nella società, a costruire un'immagine positiva di sé, a rispettare e valorizzare le differenze di genere, ecc.);

b) sviluppare nei giovani destinatari una capacità di lettura critica dei contesti di vita, anche in riferimento alla capacità di valutare le proposte provenienti dai mass media e dai social media, imparando a distinguere quelle educative da quelle fuorvianti;

c) promuovere nei giovani destinatari la partecipazione attiva attraverso l'impegno sul territorio, nella comunità scolastica o locale (stimolare l'acquisizione di competenze necessarie per partecipare in maniera responsabile alla vita pubblica, offrire sperimentazioni pratiche della democrazia, stimolare ed incoraggiare autonome iniziative, ecc.);

d) sviluppare nei giovani destinatari una cultura civica e politica (acquisire saperi e nozioni sui diritti umani, sulla democrazia, sul funzionamento delle istituzioni politiche e sociali, sul riconoscimento della diversità culturale e storica, ecc.);

e) rafforzare nei giovani destinatari la cultura della cittadinanza europea tra i giovani attraverso la partecipazione al dibattito sull'Europa e la condivisione di visioni sul futuro dell'Unione. Evidenziare i vantaggi dal punto di vista culturale, politico, economico e sociale dell'appartenenza all'Unione con particolare riferimento alle opportunità offerte ai giovani per lo studio ed il lavoro.

art. 4 spese ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, la spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto

b) è sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda, è riferibile al periodo di durata del progetto finanziato ed è sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

2. Sono ammissibili le seguenti spese, anche in quota parte:

a) spese per prestazioni di servizi

b) spese relative al personale assunto per la realizzazione del progetto;

c) spese per rimborsi di viaggio, vitto, alloggio rispondenti a criteri di economicità, in particolare, le spese chilometriche verranno calcolate sulla base dei tariffari di riferimento ACI;

d) spese per l'acquisto di beni di facile consumo;

e) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature;

f) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;

g) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.

3. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

art. 5 spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, non sono ammissibili le seguenti spese:

a) per premi in denaro, borse di studio e iscrizioni a corsi;

b) di rappresentanza, catering, rinfreschi e gadget;

c) per l'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati;

d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;

e) per interessi e altri oneri finanziari.

art. 6 modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta sulla base del modello (allegato B al bando), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di poteri di firma e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è composta dalla seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto comprensiva degli indicatori relativi agli obiettivi;

b) preventivo analitico del progetto suddiviso per categorie di spesa e piano finanziario di copertura delle spese;

c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

e) eventuale lettera di partenariato redatta sul fac-simile allegato alla domanda di contributo, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti relativi di ciascun partner;

f) eventuale lettera di patrocinio valida ai fini della valutazione;

g) eventuali atti di delega.

2. Ogni soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 può presentare una sola domanda di contributo, come soggetto singolo o in qualità di capofila.

3. Ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è causa di inammissibilità della domanda.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sola ammissibilità della domanda relativa al progetto pervenuto per ultimo.
6. I soggetti proponenti presentano la domanda di contributo al Servizio coordinamento politiche per la famiglia (di seguito Servizio) entro il termine perentorio del giorno **15 maggio 2019**, tramite invio alla casella di posta elettronica certificata del servizio - lavoro@certregione.fvg.it – indicando nell'oggetto "Bando Cittadinanza Attiva". La casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio viene designata come domicilio digitale del soggetto proponente.
7. La data di presentazione delle domande è determinata dalla data e ora attestata dalla ricevuta di accettazione prevista dal sistema di posta elettronica certificata (PEC).
8. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile.

art. 7 criteri di valutazione e di priorità

1. I progetti risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici, sono valutati da una Commissione nominata con Decreto del Direttore centrale, come stabilito all'art. 6 comma 3 del Regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato A) al presente bando.
3. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera a) dell'Allegato A;
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera b) dell'Allegato A;
 - c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera d) dell'Allegato A.

art. 8 graduatoria dei progetti e quantificazione del finanziamento regionale

1. Con decreto del Direttore di Servizio entro sessanta giorni dal termine finale di ricevimento delle domande sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione- portale giovanifvg.it - e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.
3. I progetti ammissibili a contributo sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).
4. L'importo di partecipazione finanziaria regionale è pari a quanto previsto all'articolo 9 del presente bando.
5. Qualora per il progetto all'ultimo posto utile della graduatoria, le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale, la stessa può essere assegnata per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. Fatta salva l'ipotesi in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse sul Bilancio regionale, è disposta, con Decreto del Direttore di Servizio, l'integrazione al contributo concesso e l'eventuale scorrimento della graduatoria.

art. 9 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Bando ammontano complessivamente a euro 107.235,00.
2. Il contributo non può superare il fabbisogno del finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza tra spese preventivate ed entrate. Per entrate si intendono:
 - a) fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, altri contributi, incentivi di fonte pubblica o privata, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni;
 - b) fondi propri.
3. Fermo restando il limite di cui al comma 2, l'importo di partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda di contributo. Il contributo erogabile per ogni progetto è compreso tra 3.000,00 euro e 10.000,00 euro.
4. L'apporto di altre entrate non è obbligatorio, ma verrà valutato positivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Regolamento.

art. 10 modalità di concessione e di erogazione del contributo regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 1, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando un termine perentorio massimo non superiore a venti giorni per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione e indica contestualmente la data iniziale e finale del progetto. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo.
2. In caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Il contributo regionale è concesso con decreto del direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento dell'accettazione del contributo di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'atto della concessione il contributo è erogato, in via anticipata ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento, per un importo pari al settanta per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo.
5. Il saldo del contributo, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Regolamento, viene erogato entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto, previa verifica della correttezza dello stesso.

art. 11 obblighi di pubblicità

1. Tutte le attività promozionali e di comunicazione relative al progetto devono riportare il logo della Regione, quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e quello di giovanifvg.it.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare anticipatamente al Servizio tutti gli eventi e le iniziative pubbliche da realizzare nell'ambito del progetto, anche ai fini della pubblicizzazione sul portale giovanifvg.it.

art. 12 termine iniziale e finale di realizzazione dei progetti

1. I progetti selezionati sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando possono essere avviati dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, devono essere avviate entro novanta giorni dal ricevimento della lettera di assegnazione del contributo.
2. Per avvio dei progetti di cui al comma 1 si intende l'inizio effettivo delle attività ovvero il verificarsi di circostanze quali ad esempio l'evento di kick off meeting con i partner ovvero la prima data di maturazione dei costi.
3. I progetti devono concludersi entro il 15 maggio 2020.
4. La proroga del progetto è ammessa fino al 15 giugno 2020, purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 15 maggio 2020.

art. 13 eventuali modifiche ai progetti

1. Sono consentite variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
2. Per modifica sostanziale si intendono variazioni apportate alle attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, ovvero una difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione dello stesso rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento.

art. 14 rendicontazione del contributo

1. Il rendiconto deve essere presentato, a mezzo PEC, entro il 31 luglio 2020.
2. La proroga del termine di rendicontazione è ammessa fino al 30 agosto 2020 purché la richiesta sia motivata e presentata entro il 31 luglio 2020.
3. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione della domanda di proroga oltre il 31 luglio 2020 sono fatte salve le spese liquidate fino al 31 luglio 2020.
4. In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto entro il 30 agosto 2020 comporta la revoca del contributo.
5. Ai fini del rendiconto, il beneficiario presenta la seguente documentazione:
 - a) per gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
 - dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente, ovvero responsabile di ufficio o di servizio, attestante che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente Bando e nel decreto di concessione;
 - b) per le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:
 - elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa redatto sulla base del modello messo a disposizione sul sito istituzionale della Regione;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al costo complessivo del progetto e ad eventuali altre entrate, così come definite dall'articolo 9, comma 2, del presente bando.
 - c) Per le ipotesi per le quali non trovano applicazione le modalità di rendicontazione di cui al comma 5 lettera a) e b), il rendiconto è redatto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 41 e 41bis della legge regionale 7/2000.
 - d) Per tutte le tipologie di beneficiari va allegata una relazione descrittiva, relativa al progetto per il quale è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, nella quale si specificano gli obiettivi previsti e quelli raggiunti, le attività svolte, su modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
 - e) Solo per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e per le associazioni giovanili le spese sono rendicontate fino al totale del contributo concesso.

art. 15 rideterminazione del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dall'esame della documentazione relativa al progetto la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore all'ammontare complessivo delle entrate, comprensive del contributo regionale.

art. 16 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora:
 - a) Il beneficiario rinunci;
 - b) Il progetto non venga realizzato;
 - c) La spesa ammissibile a rendiconto sia ridotta in misura superiore al 50% delle spese inizialmente ammesse a contributo;

- d) Si riscontri, in sede di verifica o accertamento, l'assenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto della presentazione della domanda;
- e) Il rendiconto non venga presentato entro il 30 agosto 2020;
- f) Il progetto originariamente presentato subisca una modifica sostanziale, come definito all'articolo 13, comma 2;
- g) Si accerti la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

art. 17 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

4. Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d'Italia n. 1, Trieste, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it", mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio.

5. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Per quanto non previsto dal presente bando e dal Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 /Testo univo delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

Unità organizzativa competente: Servizio coordinamento politiche per la famiglia;
Responsabile del procedimento: dott. Nicola Manfredi – Direttore Centrale – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Per informazioni rivolgersi a:
Marina Rebec – marina.rebec@regione.fvg.it – tel 0403775147
Michela Bin – michela.bin@regione.fvg.it – tel 0403775294
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Via San Francesco, 37
34100 Trieste